COMMISSIONE V

DIFESA

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3318) 731

PRESIDENTE 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 731, 734, 736, 737

CUTTITTA 733, 734, 736, 738

PRIORE 734

BIASUTTI 734

FORESI 735

BACCELLI, *Relatore* 735

ROMUALDI 737, 738

Votazione segreta:

PRESIDENTE 738

La seduta comincia alle 9,45.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente. Il provvedimento è stato già esaminato dalla competente Commissione del Senato che lo ha approvato senza modificazioni.

Com'è noto la nostra Commissione ha iniziato la discussione del disegno di legge nella precedente seduta decidendone il rinvio in attesa di conoscere dal Governo i dati relativi alla esatta consistenza numerica degli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946 ed alla situazione, disponibilità ed oneri, della Cassa ufficiali.

Se l'onorevole rappresentante del Governo è in possesso di questi dati gli sarei grato se volesse enunciarli per dare modo alla Commissione di esprimere un giudizio, per quanto possibile esatto, su questo provvedimento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, nella seduta in cui

si discusse questo disegno di legge riguardante la Cassa ufficiali vennero richiesti al Governo alcuni dati che io, allora, non ero in grado di precisare. In particolare, da parte dell'onorevole Cuttitta, nella sua dettagliata esposizione sulla situazione della Cassa ufficiali, è stato affermato che, in atto, gli assistiti dalla cassa stessa si aggirano intorno ai 2.800. Su questa base, e soprattutto in base ai calcoli che egli ha fatto partendo da questa cifra, lo stesso onorevole Cuttitta è arrivato alla conclusione che si poteva, secondo lui, rivalutare l'assegno speciale di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 371, articolo 2, nella misura di cinque volte, e questo anche per gli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946. Senonché, la situazione numerica in realtà non è quella precisata dall'onorevole Cuttitta, bensì la seguente.

In atto sono assistiti dalla Cassa ufficiali (istituita con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, cui è devoluto il compito, in base alla successiva legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, di corrispondere uno speciale assegno annuo agli ufficiali che lasciano il servizio permanente per determinate cause) 2.900 ufficiali andati in congedo prima della data 1° gennaio 1946. A questi si aggiungono 1.600 unità costituite da ufficiali andati in pensione dopo questa data. Si tratta quindi complessivamente di 4.500 unità. Questa la realtà delle cifre.

Da notare poi che dei sopracitati 2.900 ufficiali che sono andati in congedo prima della data del 1° gennaio 1946, n. 150 non hanno mai effettuato alcun versamento alla Cassa ufficiali, perché collocati in congedo anteriormente al 1940, vale a dire prima della legge 9 maggio 1940, n. 371 che, come si è detto, conferiva alla Cassa stessa il compito di corrispondere questo assegno speciale agli ufficiali che lasciavano il servizio. Dico questo perché uno degli argomenti che sono stati posti alla base della richiesta a favore degli ufficiali posti in congedo prima del 1940 è stato quello della svalutazione monetaria per cui – si osservava – bisognava tener presente che essi avevano pagato in tempi di moneta buona e, quindi, avevano diritto ad una rivalutazione per così dire di conguaglio; naturalmente questo argomento cade completamente, come si vede, nei confronti di coloro che nulla hanno mai versato. Quindi, insisto su questo punto, vi sono ufficiali che non hanno versato nulla e che neppure si sono trovati in servizio durante il periodo della guerra perché posti in congedo definitivo prima del gennaio 1940.

Altri 2750 ufficiali hanno versato contributi dal 1940 al 1945, per una cifra totale media di lire 900 ciascuno. Altro dato che occorre rettificare è il seguente: si disse nella precedente discussione, sempre da parte dell'onorevole Cuttitta, che si sarebbe avuto un aumento notevole nel numero degli ufficiali assistiti dalla Cassa solo nel 1964, quando verranno ad avervi diritto gli ufficiali collocati nella riserva per riduzione di organici, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. Com'è noto, infatti, questi ufficiali non godranno di questo assegno della Cassa ufficiali fino a quando godranno del trattamento previsto dall'articolo 5, lettera *c*), del citato decreto.

Anche per questo dato, dicevo, occorre rettificare che l'afflusso di queste nuove unità – circa 2460 – averrà non già fra sei ma fra due o tre anni.

Di modo che la previsione fatta dalla Cassa ufficiali è questa. spesa per le 2.900 unità, rappresentate dagli ufficiali andati in congedo prima del 1946, se l'assegno non viene rivalutato: lire 13.000.000. cui si devono aggiungere sempre a partire dal 1960 ed in base alla rivalutazione prevista dal presente disegno di legge, lire 118.000.000, per circa 6.250 unità (1.600 più 4.650 cioè quelle attuali più quelle che andranno a carico della Cassa a partire dal 1960).

Aggiungo quest'altro dato che può illuminare la portata del provvedimento. La situazione della Cassa ufficiali.

Quando, dopo la fine della guerra la Cassa ha ripreso la sua attività ha trovato un patrimonio, eredità della precedente gestione, valutato in 9 milioni di lire in tutto, Nonostante questa situazione di incertezza finanziaria, con fondi in titoli di Stato e, quindi, in moneta non rivalutata, la Cassa ha adempiuto ai versamenti a favore degli ufficiali andati in congedo prima del 1° gennaio 1946 per circa lire 13.000.000.

Di fronte alle previsioni future di spesa si calcola un introito di lire 118.000.000 per contributi da parte degli ufficiali.

Si tenga presente che, come ho già rilevato la volta scorsa, il carico essenziale di questa mutualità grava sull'ufficiale in servizio perché, come è noto, in base alla legge 9 maggio 1940, n. 371, si applica una trattenuta dell'uno per cento. La base imponibile attuale è più larga rispetto a quella precedente e quindi, pur tenendo conto della svalutazione monetaria, l'ufficiale attualmente in servizio paga di più di prima perché, in base alle leggi vigenti in materia, vengono conglobate nello

stipendio le varie indennità. Pertanto la mutualità che attualmente si esplica fra ufficiali in servizio e ufficiali in congedo, praticamente è a carico di quelli in servizio.

Ora, nell'effettuare una ripartizione fra le due categorie, secondo il Governo, bisogna contemperare i vari interessi. In altre parole, se agissimo in linea di diritto, direi naturale, dovremmo lasciar libera la Cassa di usare i fondi come meglio crede, vale a dire non dovremmo far obbligo alla Cassa stessa di disporre in un modo o in un altro di questo contributo. Perché interferiamo? Perché siamo condizionati, purtroppo, da una precedente legge che ha disposto l'erogazione dell'assegno con una norma e, quindi, trattandosi di una norma di legge occorre modificare con una nuova legge. Comunque il nostro intervento, secondo me, è più formale che sostanziale.

Bisogna, dicevo, contemperare gli interessi delle due categorie. Cioè a dire, se oggi un tenente colonnello versa ogni anno alla Cassa ufficiali, come trattenuta obbligatoria sul suo stipendio conglobato, l'uno per cento, qualcosa come 14.000 lire all'anno e 1.200 lire al mese, naturalmente non si può dire che il suo sacrificio debba arrivare fino all'eccesso di veder dare agli altri ufficiali che hanno fatto soltanto modesti versamenti, o non hanno fatto addirittura come quegli ufficiali di cui ho detto prima – lo stesso vantaggio. E quindi il criterio della equiparazione non potrebbe essere e non è ritenuto soddisfacente.

Raccomando perciò alla Commissione di tener presente questo doppio gruppo di interessi, degli ufficiali in servizio e di quelli non in servizio.

Da parte sua il Governo ha fatto ogni sforzo possibile per raggiungere una soluzione di equità e dopo aver sentito la quasi unanime dichiarazione dei membri di questa Commissione di non approvare, così come era prevista nel disegno di legge, l'entità dell'assegno corrisposto agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente, al 1° gennaio 1946, il Governo ha ritenuto equo, sentiti anche gli ufficiali in servizio, proporre di rivalutare per tre volte l'assegno corrisposto a questi ufficiali. Con ciò la Cassa ufficiali avrà a carico un onere di 39.000.000 di lire all'anno a partire dal 1960. Tale onere potrà essere sopportato dalla Cassa stessa senza bisogno di alcuna integrazione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, il Governo è favorevole a che venga introdotto nell'articolo unico del disegno di legge, secondo comma, un emendamento per elevare di tre volte la misura dell'indennità concessa agli ufficiali cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1946. Dopo queste dichiarazioni si intende riaperta la discussione generale.

CUTTITTA. Io avevo presentato un emendamento che riscuoteva la approvazione degli onorevoli colleghi intervenuti nella precedente discussione sul disegno di legge e mediante il quale si ponevano gli ufficiali che sono cessati dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1946 e quelli cessati posteriormente, sullo stesso piano, come quanto alla misura di questo assegno speciale che concede la Cassa ufficiali. Devo ribadire che è questa un'aspirazione largamente, direi anzi totalmente, espressa dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio senza distinzione tra quelli andati in congedo prima e quelli andati in congedo dopo il 1° gennaio 1946. In realtà, questi ufficiali che non si trovano più in servizio, possono oggi in base al criterio che ha suggerito la misura dell'assegno speciale previsto in questo disegno di legge, dividersi in due categorie quella dei fortunati, chiamiamoli così, vale a dire che sono andati in congedo dopo il 1° gennaio 1946 e gli altri, che sono andati in congedo prima. E questo perché nel disegno di legge, nei confronti di questi ultimi, le cose restavano invariate. Oggi l'onorevole Rappresentante del Governo ci dice che si potrebbe giungere a rivedere l'entità dell'assegno speciale per questi ufficiali, portandolo a tre volte l'attuale Il mio emendamento, come dicevo, tendeva a porli tutti su un medesimo piano ed era, mi sembrava, cosa equa e giusta. Ieri abbiamo avuto uno scambio di idee con l'onorevole Rappresentante del Governo, di cui egli stesso oggi ribadisce qui la sostanza.

Vale a dire entra nel gioco, oltre che una questione che io oserei dire morale un argomento che, mi sia consentito dirlo, mi mozza il discorso sulla punta della lingua! Perché, infatti, io facevo totale assegnamento sullo spirito di cameratismo degli ufficiali in servizio. Ma, quando si viene a sapere che questi ultimi, disponibilità della Cassa ufficiali a parte, non gradiscono che si aumenti questo assegno nei confronti dei colleghi andati in congedo anteriormente alla data del 1° gennaio 1946 per evitare che i loro versamenti, quando se ne andranno a loro volta in congedo, possano essere decurtati di qualche centesimo, io non ho più parole. Si tratta invero del sacrificio di poche centinaia di lire, l'equivalente di due o tre pacchetti di sigarette! In altre parole, quando qui si affaccia questa esigenza da parte degli ufficiali in servizio io non ho più nulla da dire e non mi resta che

ritirare il mio emendamento perché, torno a dirlo, entriamo – in questo caso – in un altro campo, squisitamente morale, per cui questi ufficiali che versano in danaro attuale intendono salvaguardarsene interamente il corrispettivo in un domani.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pagheranno 39 milioni all'anno sui 9 milioni che hanno trovato! Si tratta nel complesso di centinaia di milioni che gli ufficiali in servizio stanno pagando. È un dato che non posso non rilevare. Putroppo quei nove milioni non sono stati investiti bene. Comunque io non credo di aver offeso nessuno dicendo questo. È una considerazione morale quella che si fa adesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta allora ritira l'emendamento?

CUTTITTA. Sì, lo ritiro e presento un ordine del giorno, recante anche la firma dell'onorevole Greco. Ne do lettura:

« La V Commissione Difesa, nell'approvare il disegno di legge n. 3318, contenente modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, fa viva raccomandazione al Ministro della difesa di valersi del disposto indicato nel penultimo comma della legge, per elevare l'assegno corrisposto in misura ridotta agli ufficiali cessati dal servizio permanente in data anteriore al 1° gennaio 1946, fino a parificarlo a quello stabilito per gli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, non appena le disponibilità di fondi della Cassa ufficiali potranno consentire tale parificazione ».

Si resta così nell'ambito e nei limiti della situazione di questa Cassa ufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei subito fare una precisazione di carattere giuridico. L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cuttitta, può aver valore solo se si modifica il penultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge attuale.

Devo, infatti, attirare l'attenzione della Commissione, per dovere di lealtà, sul fatto che la delega che è data al Ministro al penultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge, di variare cioè con propri decreti, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali, le misure dell'assegno speciale novellamente stabilite, si riferisce unicamente agli ufficiliai cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946. La possibilità di variare la misura dell'assegno quindi si riferisce – per il momento – esclusivamente a questi ufficiali.

CUTTITTA. Presento allora il seguente emendamento:

« *Al penultimo capoverso dell'articolo unico alle parole*: dal comma precedente, *sostituire le parole*. dai due commi precedenti ».

PRESIDENTE. Prendo atto dell'emendamento e ne discuteremo in sede di esame dell'articolo. Desidererei ora il parere degli onorevoli commissari sulle dichiarazioni del Governo.

PRIORE. Debbo dire che le dichiarazioni dell'onorevole Rappresentante del Governo sodisfano appieno la richiesta della nostra parte. Noi avevamo chiesto che dell'aumento beneficiassero tutti quanti gli ufficiali cessati dal servizio permanente prima della data 1° gennaio 1946. Questa richiesta è stata formulata da questa Commissione con l'adesione di tutte le parti politiche in essa rappresentate. Di conseguenza, se oggi il Governo viene incontro a questo unanime desiderio proponendo di elevare nella misura di tre volte l'assegno (noi prevedevamo al massimo la misura di due o due volte e mezzo), non possiamo dichiararci non soddisfatti.

Accettiamo quindi da parte nostra *in toto* quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Sottosegretario di Stato, anche perché, pur riconoscendo che l'onorevole Cuttitta ha parzialmente ragione quando afferma che l'ideale sarebbe lo stesso piano di trattamento, tuttavia non si può ottenere sempre tutto quello che si vorrebbe ottenere.

Nel caso bisogna anche tener presente quelle che sono le disponibilità della Cassa. E al riguardo mi sembra che quanto viene ora previsto come cifre porti ad una spesa complessiva addirittura enorme, di fronte a quella che era stata preventivata.

Vere sono le ragioni esposte dall'onorevole Cuttitta con le sue dichiarazioni nella precedente seduta. Però, se noi dovessimo fare qui il processo a tutto quanto è accaduto in Italia negli anni trascorsi, di certo non la finiremmo più! Restiamo, quindi, coi piedi sulla terra, accettiamo quanto ci propone il Governo. Io d'altra parte ritengo che anche gli interessati potranno ritenersi soddisfatti.

Voterò a favore dell'emendamento proposto dal Governo e, quindi, del provvedimento.

BIASUTTI. Di fronte alle dichiarazioni del Governo non solo le accetto, ma vorrei da parte mia porre l'accento sulla necessità che venga posta la parola fine a queste continue rivalutazioni. Non entro nel merito delle modifi-

che che potrà apportare il Governo, ma mi domando se sia lecito che si rivalutino gli assegni in questione quando non esiste patrimonialmente un fondo adeguato; e nei riguardi poi di ufficiali che, almeno nella misura del 60 per cento, se ne sono andati soltanto perché ritenevano opportuno andarsene. Ora, nel caso specifico, che si ritrovassero domani i mezzi per farlo nell'ambito della consistenza di questa cassa sarebbe un conto, ma non sarebbe comunque giusto pretendere, come qui si affermava poco fa, che in ogni caso i contribuenti di oggi debbano pensare e quelli di ieri. Quindi, ripeto, io approvo e prendo nota, ma non mi pare che sia opportuno. Non approvo ad esempio l'ordine del giorno qui suggerito e comunque mi dichiaro contrario a che si tenga aperta la rivalutazione per l'avvenire.

FORESI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che non possiamo non renderci conto del carattere precipuo di questa Cassa ufficiali che è, in sostanza, una cassa mutua, vale a dire una gestione nella quale il Ministero, il Governo quindi, dovrebbe entrare il meno che fosse possibile. Infatti è sorta come aspirazione spontanea degli ufficiali dell'Esercito i quali, altrettanto spontaneamente, vi contribuiscono versando ad essa quel tanto che viene stabilito dalla amministrazione. Ora, io comprendo la generosità della richiesta dell'onorevole Cuttitta, ma comprendo anche quanto l'onorevole Priore ha accennato solo di sfuggita. La catastrofe italiana di quegli anni.

Io, ad esempio, ho versato 25 mila lire di assicurazione, in moneta buona. Che dovrei dire ? Potevo con questa somma fare una modesta dote alla mia figliuola. Invece sono rimasto a mani vuote.

Comunque è una questione a carattere nazionale, che travalica le singole questioni personali. Non credo che si possa farci nulla.

Nel caso in esame, poi, non bisogna dimenticare, pur volendo bene a questi nostri gloriosi e forse anche, in certi casi, bisognosi ufficiali che hanno cessato il servizio prima del 1946, che noi finiremmo – a forza di rivalutare gli assegni della Cassa ufficiali – per danneggiarla. Quanto alla misura minore o maggiore io non mi formalizzerei troppo. Se poi qualcuno versa qualcosa anche per quelli che se ne andarono prima mi pare che non si tratti, nel caso, di una grande eresia. Comunque, io mi compiaccio con l'onorevole Sottosegretario di Stato per aver egli escogitato il sistema delle tre volte per gli ufficiali cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1946 e, cinque volte per quelli cessati dopo. Perciò, in tutta coscienza, mi accingo a votare favorevolmente.

BACCELLI, *Relatore*. Ho ben poco da dire come relatore sul disegno di legge in esame se non esprimere un certo rammarico per il fatto che la discussione è stata forse protratta più del necessario. Se infatti la relazione che accompagna il disegno di legge presentato a suo tempo al Senato fosse stata letta in tempo utile e le considerazioni esposte nella precedente seduta dal relatore maggiormente meditate, probabilmente la Commissione non avrebbe perduto tanto tempo. Perché, in sostanza, quando io ho sottolineato i motivi che aveano indotto il Senato ad approvare il disegno di legge, chi mi ha seguito avrà compreso benissimo che il punto principale risiedeva, come ha detto poco fa l'onorevole Foresi, nelle possibilità o impossibilità del fondo a disposizione della Cassa ufficiali. Ed avevo anche sottolineato che era stata riconosciuta la questione di carattere sociale e morale insita nel problema e, quindi, l'onorevole Cuttitta avrebbe trovato subito una soluzione al suo dilemma al riguardo.

Onorevole Presidente, che altro dire ? Evidentemente, modificandosi il secondo comma come proposto dal Governo, presenterò una nuova tabella sulla base della rivalutazione di tre volte della misura dell'assegno da corrispondere agli ufficiali che sono andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1946. Per gli altri ,infatti, la tabella rimane immutata.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Relatore approva l'emendamento del Governo. Io direi di approvarlo tuttavia nei termini in cui esso è stato proposto, vale a dire nei termini indicativi del disegno di legge al secondo comma. È più opportuno, infatti, lasciare impregiudicate le cifre perché altrimenti potremmo cadere in qualche errore. Preferirei cioè rimanere sulle generali anziché precisare le cifre e dire semplicemente. è rivalutato di tre volte.

BACCELLI, *Relatore*. D'accordo, nessuna difficoltà !

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore si associa dunque alla richiesta del Governo pura e semplice.

Ora però una precisazione chiedo al Governo e al Relatore. Secondo l'emendamento del Governo rimane intatta la formulazione per la parte che riguarda gli ufficiali cessati dal servizio dopo il 1946, mentre, per contro, viene modificata la parte che si riferisce alla posizione di quelli cessati dal servizio prima di tale data. Mi chiedo se non abbiamo, per

caso, uno spostamento di carattere finanziario. Se, cioè, questo spostamento è puramente a carico dei fondi della Cassa ufficiali, o se per caso questo aumento di onere dovesse in qualche modo intaccare l'erario dello Stato. In tal caso, infatti, bisognerebbe rimandare il provvedimento al parere della IV Commissione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole Presidente per aver egli sollevato questa questione che mi permette di chiarire un problema di fondo che è quello, evidentemente, della copertura. Posso cioè ulteriormente assicurare questa Commissione che il maggior onere, derivante da questo emendamento del Governo, consiste in 26 milioni di lire all'anno e potrà essere coperto in base alle disponibilità della Cassa ufficiali. Quindi, secondo il mio punto di vista, non è necessario il parere della Commissione Finanze e tesoro.

E, poiché mi è data la possibilità di farlo, vorrei ringraziare l'onorevole Relatore che tanto ha fatto in favore della categoria degli ufficiali andati in congedo prima del 1° gennaio 1946. Vorrei aggiungere anzi che gli studi da me fatti sono stati condotti proprio sulla base della sua relazione. Ringrazio altresì tutti gli altri onorevoli commissari per la loro fattiva collaborazione.

PRESIDENTE. Al ringraziamento dell'onorevole Rappresentante del Governo nei confronti dell'onorevole Relatore, sicuro di interpretare un sentimento e un desiderio unanime, aggiungo il ringraziamento della nostra Commissione per la sua ottima relazione e tutto il mio apprezzamento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« A modifica dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno continua ad essere corrisposto nelle misure indicate alla lettera *b*) dell'articolo anzidetto

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde

generali di corpo d'armata designati d'armata	L.	30.000
generali di corpo d'armata . . .	»	28.750
generali di divisione e tenenti generali	»	27.250
generali di brigata e maggiori generali	L.	25.700
colonnelli	»	24.250
tenenti colonnelli	»	22.600
maggiori e primi capitani . . .	»	21.100
capitani	»	18.000
subalterni	»	14.500

Il Ministro della difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Voteremo per divisione; al primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo, perciò, in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma il Governo propone il seguente emendamento integralmente sostitutivo:

« Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera *b*) dell'articolo anzidetto ».

Pongo in votazione questo comma sostitutivo.

(*È approvato*).

Sul terzo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al quarto comma è stato preannunciato da parte dell'onorevole Cuttitta un emendamento così formulato

« *Alle parole*: dal comma precedente, *sostituire le parole*: dai due comma precedenti ».

Chiedo all'onorevole Cuttitta se intende mantenere l'emendamento.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, l'onorevole rappresentante del Governo ha osservato poco fa, a proposito dell'ordine del giorno mio e del collega Greco, che il riferimento in esso contenuto, per quanto concerne la facoltà prevista al penultimo capoverso dell'articolo unico, implicherebbe la possibilità di aumentare eventualmente, da parte del Ministro della difesa, l'assegno, corrisposto agli ufficiali cessati dal servizio dopo la data del 1° gennaio 1946, ma non già di aumentare l'assegno previsto per gli ufficiali cessati dal servizio anteriormente a quella data.

Se la Commissione volesse accogliere il nostro ordine del giorno, è necessario preliminarmente modificare il testo, poiché, in difetto, l'ordine del giorno non avrebbe significato. Direi di più: l'approvazione o meno del mio emendamento, data la stretta connessione con l'ordine del giorno, ne condiziona la proponibilità. In conseguenza, prego gli onorevoli colleghi di considerare che, in sostanza, è lasciata la più ampia facoltà al Ministro della difesa. Riteniamo sia necessario sin d'ora andare incontro a quegli ufficiali congedati prima del 1° gennaio 1946 e, se non è possibile fare di più oggi, vorrà dire che lo si potrà fare in un domani, con le disponibilità della cassa ufficiali. Con la formulazione approvata dal Senato non avverrebbe mai questo. Oggi si è qui stabilito che è possibile elevare l'assegno anche per questi ufficiali rivalutandolo di tre volte. È stata proposta questa misura perché le disponibilità della cassa non consentono una rivalutazione maggiore. D'accordo, è acquisita questa nuova posizione del Governo. L'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha dimostrato che è possibile giungere a rivalutare tre volte. Non insistiamo sulla parità ed io infatti ho già ritirato prima il mio emendamento al riguardo per facilitare l'approvazione della legge con l'introduzione dell'emendamento proposto dal Governo.

A questo punto io però dico: con il penultimo comma, il Governo è investito della facoltà « ...su proposta del Consiglio di amministrazione della " Cassa ufficiali ", e quindi degli interessati, di poter variare con decreto del Ministro della difesa le misure dell'assegno speciale goduto dagli ufficiali andati in congedo dopo il 1° gennaio 1946. Ebbene, il mio emendamento mira ad estendere questa facoltà anche agli altri ufficiali andati via prima. Vorrà dire che, quando questi, più anziani, se ne saranno andati al Creatore, allora resteranno i soli ufficiali che oggi contribuiscono in forma attiva al fondo di questa Cassa e che godranno di un assegno che potrà essere rivalutato non più di sole cinque volte, ma di dieci, venti, venticinque volte ! Comunque si lascia la facoltà al Ministro il quale può variare o meno in relazione alle disponibilità dei fondi della Cassa.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cuttitta, se ho ben inteso, mantiene il proprio emendamento al quarto comma, devo far presente – come lo stesso onorevole Cuttitta ha riconosciuto – che il mantenimento di esso pone fine alla questione dell'ordine del giorno preannunciato prima, nel senso che, qualora, votandosi sull'emendamento, esso venisse respinto, contemporaneamente viene a decadere l'ordine del giorno.

ROMUALDI. Mi sembra che l'onorevole Rappresentante del Governo volesse fare una precisazione su questo emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta al penultimo comma dell'articolo unico. Vorrei sentire l'onorevole Sottosegretario di Stato prima di fare le mie osservazioni in proposito.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La situazione io credo di averla già sufficientemente chiarita. La natura giuridica della Cassa ufficiali è quella che è. Essa ha perduto il carattere di diritto pubblico, nel senso che il patrimonio non è più integrato mediante sovvenzioni o anticipazioni da parte dello Stato. Essa, quindi, si sostiene soltanto ed esclusivamente mediante i contributi che vengono corrisposti dagli ufficiali in servizio. Il giorno in cui dovesse cambiare la natura della Cassa perché, ad esempio, le finanze dello Stato potrebbero consentire di ritornare al vecchio sistema (ci vorrà in questo caso una nuova legge) eventualmente si potrà riproporre il problema di una rivalutazione degli assegni anteriori. Ma, nella odierna fattispecie, trattandosi soltanto di equilibrare, nel miglior modo possibile, la situazione tra coloro che restano e coloro che sono andati via, evidentemente, come ha osservato l'onorevole Biasutti, il problema è rappresentato dalla posizione degli ufficiali che se ne sono andati. Ora, con la rivalutazione di tre volte della misura dell'assegno speciale, io ritengo che si sia già fatto in questo senso uno sforzo notevole. Il dire, come nel caso l'emendamento Cuttitta, che il decreto del Ministro della difesa, previsto al penultimo comma, se domani ci sarà, si può riferire ad entrambe le due categorie di ufficiali, significa dire cosa che difficilmente potrà attuarsi. Prego quindi la Commissione di voler considerare che si è giunti alla rivalutazione del precedente assegno per gli ufficiali andati in congedo prima della data 1° gennaio 1946 anche per una questione di equità, ma si è inteso di chiudere così il problema rappresentato da questi ufficiali. Se poi, in un prossimo o lontano avvenire, ripeto, dovesse ripresentarsi un'eventualità di cambiare la natura della Cassa nel senso che il Governo possa intervenire e partecipare direttamente con sovvenzioni od altro, allora si potrebbe accogliere il principio suggerito da questo emendamento. Ma, *rebus sic stantibus*, sono a pregare la Commissione di respingere l'emendamento Cuttitta perché altrimenti il suo accoglimento significherebbe aggravare la

contribuzione da parte degli ufficiali in servizio.

ROMUALDI. Dopo questa precisazione del Governo vorrei pregare il proponente di ritirare l'emendamento. E questo perché, se ho ben capito, il Ministero, in ogni caso, non potrebbe che tentare di rivalutare gli assegni soltanto a pro degli ufficiali che continuano a rimanere in servizio. Noi, quindi, approvando la proposta Cuttitta, non faremmo che creare una speranza del tutto illusoria, visto che finanziariamente non si avrebbe mai in pratica la possibilità di accontentare questa categoria. Inoltre, daremmo l'avvio a pastoie burocratiche perché domani non si conterebbero le domande da parte di questi ufficiali nella vana speranza di avere qualche altra cosa, il che secondo me farebbe loro più male che bene.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni del Governo e l'invito dell'onorevole Romualdi, l'onorevole Cuttitta insiste sul suo emendamento?

CUTTITTA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Cuttitta per sostituire alle parole « dal comma precedente », le parole « dai due commi precedenti ».

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il quarto comma nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione l'ultimo comma.

(*È approvato*).

L'articolo unico, nel testo definitivo, è il seguente:

« A modifica dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo anzidetto.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:

generali di corpo d'armata designati d'armata	L.	30.000
generali di corpo d'armata. . .	»	28.750
generali di divisione e tenenti generali.	»	27.250
generali di brigata e maggiori generali	»	25.700
colonnelli	L.	24.250
tenenti colonnelli	»	22.600
maggiori e primi capitani. . . .	»	21.100
capitani	»	18.000
subalterni	»	14.500

Il Ministro della difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, numero 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3318):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Bardini, Baresi, Barontini, Biasutti, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Durand de la Penne, Fadda, Fanelli, Foresi, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Momoli, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Romualdi, Saccenti, Scappini, Stucchi, Villa e Viola.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI